

COMUNE DI GALLICANO

(Provincia di Lucca)



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020

(Ai sensi del D.lgs. 118/2011 rettificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014)

PREMESSA

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile", diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

In particolare, per gli enti locali, la suddetta riforma contabile, disciplinata dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 integrato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il "Fondo Pluriennale vincolato" "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Il percorso previsto dal Legislatore ha visto una prima fase di sperimentazione iniziata nel 2012 a cui hanno aderito un gruppo di enti, ed una seconda fase, prevista all'art. 9, comma 4, del Decreto legge del 31 Agosto 2013, n. 102, nella quale è stata data l'opportunità agli enti locali di entrare, a decorrere dal 2014, nella sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Nell'anno 2015 anche gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Con la "nota integrativa" si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- *descrittiva*: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- *informativa*, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- *esplicativa*, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Gli Strumenti della programmazione.

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

PARTE ENTRATA

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati per la previsione delle stesse:

Addizionale comunale all'IRPEF

Per l'anno 2018 è stata confermata nella misura dello 0,8%.

Imposta unica comunale – I.U.C.

I commi dal n. 639 al n. 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) disciplinano l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9;

Con il comma 703 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 viene stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e con il comma 704 viene abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES, che lascia il posto alla Tari.

Imposta Municipale Propria – IMU

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato al 2012, "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 n. 504, nonché l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati diversi dall'abitazione principale. Per l'esercizio in corso il gettito dell'imposta è interamente devoluto ai comuni, fatta eccezione per i fabbricati classificati in categoria "D", per i quali è stata prevista la riserva allo Stato del gettito calcolato applicando l'aliquota nella misura standard dello 0,76%. E' lasciata comunque ai comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, riservandosene il relativo gettito. Con l'istituzione della IUC la disciplina per l'applicazione dell'IMU è rimasta sostanzialmente invariata.

Aliquote anno 2018:

Aliquota ordinaria	0,95 %
Abitazione principale e relative pertinenze per i fabbricati classificati in cat. A/1 – A/8 – A/9	0,40 %
Aree fabbricabili	1,06 %

Tributo sui servizi indivisibili- TASI

Il tributo è istituito a parziale copertura delle spese relative all'erogazione dei servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.), ed è posto a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Attualmente il vincolo alla manovrabilità delle aliquote TASI prevede:

- l'aliquota base TASI è stabilita nella misura dell' 1 per mille;
- l'aliquota TASI applicata a ciascuno dei due comparti principali (Altri immobili e abitazione principale), sommato alla corrispondente aliquota IMU, non può superare il valore dell'aliquota IMU massima (10,6 per mille per gli Altri immobili);(6 per mille per l'abitazione principale);
- l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; per i fabbricati rurali l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1 c. 678 legge 147/2013);
- possono essere superati i limiti massimi per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure.

Tassa sui rifiuti - TARI

Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che sostituisce la Tares, già introdotta in luogo della Tarsu. Il tributo in oggetto è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa Tari, come la Tares, è commisurata all'effettiva produzione di rifiuti calcolata sia in base alle superfici occupate (criterio esclusivo per il calcolo della Tarsu) sia in base ai componenti del nucleo familiare per quanto riguarda le utenze domestiche o la produzione di rifiuti per tipologia di attività, per quanto riguarda le utenze non domestiche. Il gettito del tributo deve garantire la copertura integrale del costo di gestione del servizio risultante dal piano economico finanziario redatto dal gestore del servizio (G.E.A. S.r.l.), integrato con i costi a carico dell'ente e riferiti al servizio medesimo. Il minore costo del servizio, rilevato con l'approvazione del piano finanziario, ha consentito una riduzione delle tariffe relative al tributo.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni. Il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione alla Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in La Spezia.

Cosap

I soggetti passivi del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono coloro che utilizzano, in via temporanea o permanente, aree pubbliche per scopi privati o commerciali. Il canone di occupazione suolo pubblico viene gestito dal servizio di polizia locale.

Recupero evasione ICI/IMU e TARI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione ICI/IMU e TARI relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi complessivi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€. 200.000,00 per il 2018

€. 85.000,00 per il 2019

€. 85.000,00 per il 2020.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale rappresenta il trasferimento erariale a favore degli enti locali. L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Entrate Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Il totale dei trasferimenti correnti ammonta ad €. 562.338,98 per l'anno 2018, €. 530.338,98 per l'anno 2019 ed € 530.338,98 per l'anno 2020.

Entrate Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Il totale delle entrate extra tributarie ammonta ad €. 1.389.709,35 per l'anno 2018, €. 1.367.709,35 per l'anno 2019 ed €. 1.387.909,35 per l'anno 2020. La voce più rilevante all'interno di questa tipologia di entrate è riferita al canone di gestione dell'impianto di depurazione industriale pari ad € 550.000,00 al netto dell'IVA.

Le scelte dell'amministrazione comunale, nel quadro generale sopra delineato e alla luce delle innovazioni introdotte sia dalla legge di bilancio 2018, sono improntate alle seguenti linee generali:

- stante il permanere del divieto di procedere ad aumenti di aliquote e tariffe, l'addizionale IRPEF, le aliquote IMU e TASI non saranno oggetto di modifiche;
- le tariffe per canoni e quote di contribuzione per l'erogazione dei servizi non subiranno alcun aumento nonostante il correlato progressivo aumento dei costi di gestione; le quote di contribuzione per l'accesso ai servizi della prima infanzia sono ridotte di un importo considerevole a seguito della concessione ai Comuni da parte del MIUR di contributi finalizzati;
- il piano finanziario della TARI sarà impostato, in linea con l'anno 2017 e precedenti, con l'obiettivo di assicurare il contenimento dei costi di gestione e con il vincolo della copertura dei mancati pagamenti (il piano finanziario 2017 ammontava a € 1.298.000,00, quello del 2018 ammonta a € 1.231.055,00);
- conferma della volontà di potenziare i processi per il contrasto all'evasione ed elusione fiscale che hanno consentito il recupero di maggiori entrate di consistente entità (anno 2016: € 12.000 per Tares/Tari ed € 260.982,96 per n°2 annualità ICI/IMU – anno 2017: € 23.961 per Tares/Tari ed € 162.424,00 per ICI/IMU);
- proseguimento del processo di implementazione dei controlli sul territorio, anche mediante sistemi video sorveglianza, finalizzati, tra l'altro, a contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti;

- razionalizzazione delle spese di funzionamento, con particolare riferimento agli oneri relativi alle utenze, anche mediante l'attivazione costante di monitoraggio e di controlli.

Entrate Titolo 4° - Entrate in conto capitale

In questa voce sono classificati:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi in conto capitale previsti a favore del Comune da parte della Regione, altri enti pubblici e trasferimenti da privati ammontano a complessivi €. 2.903.875,58 per l'anno 2018, €. 2.355.000,00 per l'anno 2019 ed €. 1.500.000,00 per l'anno 2020.

Le entrate in conto capitale iscritte in bilancio sono vincolate agli investimenti corrispondenti come dettagliati nel Programma triennale dei lavori pubblici.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata contestualmente all'approvazione del bilancio sarà approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

Tali entrate sono classificate come altre entrate in conto capitale; in questa voce sono classificati gli oneri concessori il cui importo è stato previsto in €. 60.000,00 per l'anno 2018, in €. 40.000,00 per l'anno 2019 e in €. 40.000,00 per l'anno 2020; le previsioni dei proventi per rilascio permessi a costruire sono state interamente destinate a spese in conto capitale.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,35%, contro un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Il Comune di Galliciano, in considerazione del credito ancora vantato nei confronti di Gaia SpA, gestore del servizio idrico integrato, è costretto da diversi anni a ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per poter far fronte ai pagamenti delle spese obbligatorie e ai

fornitori di beni e servizi registrando, nonostante il ricorso all'anticipazione, tempi medi di pagamento nei limiti o superiori alla norma.

E' previsto, pertanto, in bilancio apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2018	2019	2020
FPV – parte corrente	73.860,50	64.511,00	64.511,00
FPV – parte capitale	573.139,96	0,00	1.000.000,00

PARTE SPESA

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati per la previsione delle stesse:

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Spesa di personale

A livello nazionale, in materia di turn over del personale degli enti locali, è stato disposto lo sblocco con il decreto legge enti locali (n.50 del 24 aprile 2017): i comuni di minori dimensioni, che presentano caratteri di virtuosità, possono assumere complessivamente a tempo indeterminato nel limite pari ad una spesa corrispondente al 100% del risparmio derivante dalle cessazioni dell'anno precedente; le assunzioni devono essere comunque compatibili con gli obiettivi di risparmio dei singoli enti; gli stessi enti possono assumere personale a tempo determinato per assicurare l'erogazione di servizi pubblici essenziali nel limite della spesa sostenuta, allo stesso titolo, nell'anno 2009.

A seguito della sentenza del 24 giugno 2015 n. 178, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, con effetto dalla data di pubblicazione della sentenza, del regime del blocco della contrattazione collettiva, si sono riaperte le trattative tra ARAN e organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionali per i diversi comparti del pubblico impiego; l'onere per il rinnovo contrattuale del personale degli enti locali graverà sul bilancio dei medesimi per gli anni 2018 e successivi nella misura stimata di € 32.000,00 annui, non essendo stata ancora siglata l'intesa a livello

L'amministrazione comunale, nel Documento Unico di programmazione ha definito il programma del fabbisogno del personale e le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio.

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Galliciano applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);

- taxa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro;
- l'IVA risultante a debito per le attività non istituzionali.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, gestione asilo nido, manutenzione del patrimonio comunale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in €. 120.708,00 per il 2018, in €. 112.016,00 per il 2019 ed in €. 103.801,00 per il 2020 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è iscritto per €. 22.245,93 nel 2018, per €. 22.040,93 nel 2019 e per €. 22.220,93 nel 2020 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad €. 150.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il legislatore riserva al FCDE una ampia ed articolata disciplina nel principio contabile concernente la contabilità finanziaria, oltre che nella nuova formulazione dell'articolo 167 del D.Lgs. 267/2000, come modificata dal D.Lgs. 126/2014. Al fine di comprendere la ratio di questa scelta - che comunque ricalca per alcuni tratti le modifiche introdotte in questi ultimi anni al fondo svalutazione crediti dei bilanci degli enti - occorre richiamare il primo periodo del punto 3.3 del principio in esame, laddove si precisa che sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc. Per evitare che queste entrate potenzialmente non riscuotibili possano avviare procedimenti di spesa, che risulterebbero invece certi, il legislatore ha disciplinato tempi e modi con cui procedere alla costruzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità attraverso la costituzione del vincolo di quota parte dell'avanzo di amministrazione.

La legge di bilancio prevede una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate. Mentre in base alle norme vigenti, per quest'anno il fondo avrebbe dovuto essere pari almeno all'85% dell'importo calcolato in base alla media storica delle mancate riscossioni per salire al 100% dal 2019, la manovra 2018 definisce un percorso più graduale: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti; infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (in sostanza, che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti.

Per ridurre il peso dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, gli enti locali devono adottare delle opportune politiche volte ad accrescere la capacità di riscossione delle proprie entrate e soprattutto a velocizzare la stessa, al fine di aumentare gli incassi in conto competenza o in conto residui dell'anno successivo.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, le entrate tributarie che compongono la IUC (IMU-TASI e TARI), nonché le entrate derivanti dalle attività di accertamento poste in essere nell'attività di contrasto all'evasione tributaria, e le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni per violazione norme del Codice della strada.

Si è ritenuto, in considerazione del puntuale rispetto dei termini di pagamento da parte di GAIA S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, relativamente al canone di gestione del depuratore industriale e alla quota di rimborso dei mutui del servizio idrico, di non effettuare accantonamenti a fondo svalutazione crediti.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice fra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi approvati.

E' stata calcolata per ciascuna entrata la percentuale media di riscossione determinata dal rapporto tra incassi c/competenza anno n + incassi/residui anno n+1 e accertamenti degli ultimi 5 esercizi, anche con riferimento a dati extracontabili qualora si fosse già provveduto a ridurre cautelativamente la posta dei residui attivi.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. Per ciascuna tipologia di entrata viene determinato l'importo da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità, moltiplicando lo stanziamento di ciascuna delle entrate individuate per la percentuale risultante dal complemento a 100 delle medie semplici calcolate, tale importo viene poi moltiplicato per il 75% per il 2018, l' 85% per il 2019 e il 95% per il 2020.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio preventivo 2017/2019 è il seguente:

FCDE	2018	2019	2020
Fondo crediti dubbia esigibilità	180.165,00	174.360,00	194.875,00

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Il prospetto analitico di calcolo per la determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità costituisce allegato al bilancio di previsione 2018/2020.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale ammontano ad € 3.548.910,54 per l'anno 2018, € 2.520.000,00 per l'anno 2019, € 3.140.000,00 per l'anno 2020.

La realizzazione dei relativi investimenti resta subordinata all'effettivo accertamento delle relative poste di entrata.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2018 risulta essere pari ad € 3.124.920,44.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 302.000,00 per il 2018, € 200.790,00 per il 2019 ed € 209.010,00 per il 2020.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale. Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG, è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2018	2019	2020
FPV – parte corrente	64.511,00	64.511,00	64.511,00
FPV – parte capitale	0,00	1.000.000,00	700.000,00

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato iscritto nel bilancio preventivo 2017/2019 e l'avanzo vincolato risultante a consuntivo 2017 per la parte non utilizzata del fondo, contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2017 sarà applicato al bilancio 2018/2020 per ricostituire il fondo in oggetto.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

In base alle risultanze dei bilanci delle società partecipate dall'ente si è ritenuto di non accantonare fondo a copertura.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato previsto l'importo annuale a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco che, non impegnata a fine anno, confluisce a fine anno nell'avanzo che in sede di destinazione viene accantonato ad integrazione dello specifico fondo.

Il fondo iscritto nel bilancio preventivo 2017/2019 che confluirà nell'avanzo risultante a consuntivo 2016, contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2017 sarà applicato, con specifica variazione, al bilancio preventivo 2018/2020 per la ricostituzione del fondo in oggetto.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

La proposta di bilancio 2018-2020 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2017. La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione anno 2017, che viene allegata allo schema di bilancio, contiene pertanto il risultato presunto al 31/12/2017.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nella parte destinata all'entrata del Tit. 6° "Accensione di prestiti" è stato indicato l'intervento, finanziato con ricorso all'indebitamento, programmato per l'esercizio in corso .

Per l'ulteriore dettaglio della programmazione degli investimenti previsti nell'arco del triennio 2018/2020 si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Galliciano non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di enti o altri soggetti.

<p>ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO</p>

Pareggio di bilancio

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:

- a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;
- b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

In applicazione di tale normativa, a decorrere dall'anno 2016, hanno cessato di avere applicazione le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali ed è stato introdotto il principio del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia a consuntivo che a preventivo (c.d. pareggio di bilancio).

Si è pertanto abbandonato il saldo finanziario in termini di competenza mista, che considerava la competenza (accertamenti e impegni) per le entrate e spese correnti, e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e spese in conto capitale come previsto nel patto di stabilità, sostituendolo con un saldo dato dalla differenza tra entrate e spese finali solo in termini di competenza.

E' di immediata evidenza che l'elemento di forza del nuovo vincolo di finanza pubblica rispetto al patto di stabilità è dato dal raggiungimento di un saldo non negativo (anche pari a zero) tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata, mentre il patto di stabilità richiedeva il raggiungimento e superamento di un obiettivo positivo. Oltre a questo, con l'introduzione del nuovo pareggio si consegue un generalizzato sblocco dei pagamenti in conto capitale, specialmente di quelli a residuo, compresi quelli finanziati da indebitamento, che nel patto entravano con segno negativo in termini di cassa.

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (es. fondo crediti dubbia esigibilità) e, anche per l'anno in corso, sono considerati tra le entrate e le spese finali gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente che di parte capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Con la legge di bilancio 2018 è stato nuovamente modificato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica (art.1-c.433): il prospetto allegato al bilancio di previsione detrae dalle spese valide ai fini del saldo di finanza pubblica gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri finanziati dall'avanzo di amministrazione concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. La disposizione consentirà un alleggerimento dei vincoli del pareggio per quegli enti che hanno deciso di finanziare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con avanzo di amministrazione al fine di assicurare maggiore flessibilità alla spesa corrente.

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" ed è stato stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati analizzati, in ogni loro aspetto. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo, al fine di rendere più comprensibile la lettura dello schema di bilancio 2018-2020.

Galliciano, 16 febbraio 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Manuela Torelli